



COMUNE DI MENCONICO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.22 DEL 19/12/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bertorelli Paolino - Presidente	Sì
2. Bertoni Vittorio - Consigliere	Sì
3. Draghi Simone - Consigliere	No
4. Erbi Ettore - Consigliere	Sì
5. Faccini Osvaldo - Consigliere	No
6. Forza Gabriella - Consigliere	No
7. Mossi Monica - Consigliere	Sì
8. Nespoli Sandro - Consigliere	Sì
9. Stafforini Pierangelo - Consigliere	Sì
10. Tambussi Leandro - Consigliere	Sì
11. Zanocco Laura - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sfondrini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Bertorelli Paolino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che: *"[...] I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali..."*;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che *"[...] Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo..."*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, del 15/04/2022, con la quale si procedeva ad approvare il vigente Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge n. 296/2006 e si procedeva alla determinazione dell'aliquota unica, nella misura di 0,7 punti percentuali sul reddito imponibile, senza soglia di esenzione;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.12.2023, con la quale veniva confermata per l'anno 2024 l'aliquota unica nella misura di 0,7 punti percentuali sul reddito imponibile, senza soglia di esenzione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21.12.2024, con la quale veniva confermata per l'anno 2025 l'aliquota unica nella misura di 0,7 punti percentuali sul reddito imponibile, senza soglia di esenzione;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della programmazione di bilancio per il triennio 2026/2028 e nel rispetto della normativa vigente, confermare per l'anno 2026 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali sul reddito imponibile, senza soglia di esenzione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"[...] A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce..."*;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e amministrativa della proposta in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef;

Con votazione unanime favorevole, espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) di confermare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 nella misura dello 0,7%, senza soglia di esenzione;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze sul Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione, entro i termini previsti dalla normativa vigente per la sua efficacia;
- 3) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, stante la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, dato l'approssimarsi dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Bertorelli Paolino

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 300 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/12/2025 al 08/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Menconico, lì 24/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 19/12/2025

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Menconico, lì 19/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sfondrini Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Sfondrini Massimo